

STATUTO DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO AGENTI MANDATARI

S.N.A.A.M. -S.I.A.E.

CAPITOLO I

(COSTITUZIONE -SCOPI)

Art. 1

E' costituito il Sindacato Nazionale Autonomo Agenti Mandatari della Società Italiana degli Autori ed Editori la cui sigla è S.N.A.A.M.-S.I.A.E. con sede presso l'ufficio S.I.A.E. del Presidente Nazionale pro tempore. Negli articoli successivi la S.I.A.E. sarà indicata con la parola "Società" e lo S.N.A.A.M. S.I.A.E. con la parola "Sindacato".

Art. 2

Il Sindacato è apartitico e può aderire a Federazioni e Confederazioni Sindacali di Liberi Professionisti anche a livello comunitario ed internazionale che perseguono gli stessi fini e che siano sotto tutti gli aspetti indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico come previsto dall'art.3 della Costituzione.

Art. 3

Il Sindacato si propone e persegue i seguenti scopi:

1. Promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali e sindacali dei propri iscritti;
2. Accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti;
3. Favorire e coordinare tutte le iniziative interessanti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale, tecnico e legislativo;
4. Rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali, regionali e di categoria e tutelare in tutte le altre sedi gli interessi degli stessi;
5. Contribuire all'arricchimento culturale, professionale, sindacale degli iscritti mediante convegni, conferenze e corsi d'aggiornamento;
6. Essere riferimento consultivo permanente in sede regionale, nazionale e comunitaria, affinché la normativa risulti di chiara interpretazione.
7. Il sindacato non persegue fini di lucro.

CAPITOLO II

(SOCI)

Art. 4

Possono appartenere al sindacato:

1. **COME SOCI EFFETTIVI** tutti i Mandatari e gli incaricati provvisori della Società Italiana degli Autori ed Editori;
2. **COME SOCI ONORARI** coloro che si sono distinti in attività a favore della categoria proposti da almeno 3 membri del Consiglio Nazionale, su delibera dell'ufficio di Presidenza.

Art. 5

La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza.

Dovrà contenere, oltre ad ogni indicazione utile, la dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le norme del presente Statuto. L'atto dell'adesione dà mandato di rappresentanza a favore del Sindacato.

Art. 6

Dell'ammissione dei soci delibera l'ufficio di Presidenza. L'ammissione decorre dal giorno in cui è stata presentata la domanda. L'iscrizione al Sindacato vale per anno solare e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo presentazione di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare e vanno presentate al Consiglio Nazionale. Gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota sindacale annua che può essere versata in ragione di un dodicesimo di ogni mese.

Art. 7

La qualifica di socio si perde:

1. per dimissioni;
2. per morosità;
3. per espulsione. In tutti i casi in cui venga determinata l'espulsione non vengono meno gli obblighi di corresponsione delle quote sociali dovute;
4. per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui ai punti 1 e 2 dell'Art. 3.

Art. 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta al socio in regola con il pagamento delle quote deliberate e scadute.

CAPITOLO III

(ORGANI)

Art. 9

Sono organi Nazionali del Sindacato:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Nazionale;
3. l'Ufficio di Presidenza;
4. il Presidente Nazionale;
5. il Collegio dei Sindaci Revisori;
6. il Collegio dei Proviviri.

CAPITOLO IV

(CONGRESSO)

Art. 10

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato. Esso si riunisce, in via ordinaria ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie.

L'avviso di convocazione del Congresso, da diramare con lettera, dovrà contenere tutti i punti dell'ordine del giorno, data ed ora.

Dovrà essere inviato a tutti gli aventi diritto almeno trenta giorni prima della data di riunione. La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta:

1. dal Consiglio Nazionale a maggioranza;
2. da due quinti dei soci in regola con il pagamento delle quote;

Il Congresso Nazionale è composto dai soci in regola coi versamenti.

Art. 11

I compiti del Congresso Nazionale sono:

1. formulare l'indirizzo generale di politica sindacale e indicare gli strumenti di massima per il conseguimento dei fini statuari;
2. deliberare sui problemi riguardanti l'attività del Sindacato e gli interessi degli iscritti;
3. deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento del Sindacato;
4. controllare ed indirizzare l'operato del Consiglio Nazionale;
5. eleggere parte del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Proviviri.

CAPITOLO V

(CONSIGLIO)

Art. 12

Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante del Sindacato per il periodo che intercorre tra un congresso e l'altro. Esso si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, argomenti iscritti all'ordine del giorno, e deve essere inviato, con lettera, almeno dieci giorni prima della data di riunione. In caso di comprovata urgenza o necessità i termini di cui sopra possono essere ridotti a giorni tre ricorrendo al servizio di posta elettronica o fax. La convocazione del Consiglio Nazionale può essere richiesta:

1. dall' Ufficio di Presidenza con delibera a maggioranza;
2. a richiesta motivata di almeno un terzo dei propri membri;

Il Consiglio Nazionale è composto :

1. dai delegati regionali eletti dai soci con rappresentanza proporzionale di un consigliere per ogni regione che esprime non meno di tre iscritti, e da due consiglieri per ogni regione che esprime non meno di quattordici iscritti.
2. i rimanenti fino ad un minimo di venti e un massimo di trenta membri, direttamente dal Congresso, che ne delibera il numero prima della votazione;
3. in sede di costituzione e sino al primo congresso nazionale, il Consiglio Nazionale è composto solamente dai soci fondatori.

Art. 13

Il Consiglio Nazionale deve attuare ogni iniziativa idonea al conseguimento dei fini statutari, dei programmi e delle direttive indicate o deliberate dal Congresso Nazionale.

In particolare spetta al Consiglio Nazionale:

1. nominare tra gli eletti il Presidente Nazionale;
2. approvare nella riunione ordinaria annuale il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo;
3. determinare il contributo annuo dovuto dagli iscritti per il funzionamento degli organismi sindacali e culturali nazionali, per la stampa e le pubblicazioni sociali;
4. esprimere il proprio indirizzo su problemi di carattere tecnico - organizzativo - amministrativo;
5. indirizzare e vigilare sull'operato dell'ufficio di Presidenza;
6. deliberare l'adesione a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti nei rispetti del dettato dell'Art.2.

CAPITOLO VI

(PRESIDENZA -UFFICI DI PRESIDENZA)

Art. 14

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente nominato dal Consiglio Nazionale;
2. il Segretario Generale il Tesoriere e da due o quattro Consiglieri scelti dal Presidente fra i membri del Consiglio Nazionale.

Art. 15

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene necessario.

Art. 16

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di:

1. curare l'applicazione delle norme statutarie, le deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
2. provvedere all'ordinaria amministrazione del Sindacato;
3. amministrare il patrimonio del Sindacato, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
4. deliberare sulle convocazioni ordinarie e straordinarie del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
5. deliberare su questioni tecnico organizzative del Sindacato;
6. nominare i rappresentanti del Sindacato in commissioni, istituzioni e organismi a carattere nazionale e internazionale anche all'esterno della categoria.

Art. 17

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza del Sindacato e ne ha la firma.

Il Presidente Nazionale, inoltre:

1. esercita le attribuzioni conferite dal presente Statuto;
2. dispone di fondi sociali nell'ambito delle direttive ricevute dall'Ufficio di Presidenza, firmando gli atti congiuntamente al Segretario e/o al Tesoriere;
1. in caso di decadenza o di impedimento dell'incarico da parte del Presidente il Segretario Generale ne assume le funzioni.

Art. 18

Il Segretario Generale è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti dal Sindacato e congiuntamente al Presidente Nazionale, li sottoscrive.

Art. 19

Il Tesoriere è responsabile di tutti gli atti economici compiuti dal Sindacato e, congiuntamente al Presidente Nazionale e al Segretario Generale, li sottoscrive.

CAPITOLO VII

(COLLEGIO SINDACI REVISORI E PROBIVIRI)

Art. 20

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi iscritto in regola con le quote sindacali purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio ha il compito della gestione contabile del Sindacato e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

In caso di mancanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Sindaco supplente.

Il primo Collegio verrà nominato dal primo Congresso Nazionale.

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Può essere eletto a Probiviro qualsiasi iscritto in regola con le quote sindacali purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio è competente ha giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.

Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Nazionale appena divenuto definitivo il provvedimento. Il primo Collegio verrà nominato dal primo Congresso Nazionale.

CAPITOLO VIII

(PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE)

Art. 22

Le entrate del Sindacato sono costituite da :

1. beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per altri titoli, vengano in possesso degli organi del Sindacato;
2. somme accantonate per qualsiasi titolo, fino a quando non siano erogate;
3. quote degli iscritti sia ordinarie che straordinarie.

Art. 23

L'esercizio finanziario decorre dall'uno Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Il Sindacato predispone, nei limiti di tempo previsti dalle leggi vigenti, la redazione di bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendoli all'approvazione degli organi di competenza. Ogni dirigente ha diritto al rimborso delle spese debitamente documentate e preventivamente autorizzate.

Art. 24

In caso di scioglimento del Sindacato o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il Patrimonio residuo sarà devoluto secondo le decisioni del Congresso che delibera lo scioglimento.

CAPITOLO IX

(ELEZIONI -CARICHE SOCIALI)

Art. 25

Ogni iscritto ha il diritto di votare e di essere votato. Il diritto all'elettorato si acquisisce con l'iscrizione a socio effettivo. Ogni iscritto può rappresentare al massimo un altro solo iscritto, purché con delega scritta. Tutti gli eletti, ai quali sono attribuiti cariche sociali nazionali e regionali, durano in carica quattro anni e possono, di norma, essere rieletti al massimo tre volte consecutive. Tutte le operazioni che riguardano elezioni di cariche sociali sono attribuite mediante voto segreto salvo l'unanimità dell'assemblea.

In caso di parità di voto tra due eletti, prevale l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato ed in caso di ulteriore parità, è determinante la maggiore anzianità di servizio.

Le operazioni elettorali sono vigilate da una commissione nominata all'inizio dei lavori dalle rispettive assemblee.

La commissione, composta da almeno tre membri, nomina nel suo seno il Presidente e il Segretario.

Essa ha i seguenti compiti di:

1. verificare e convalidare i poteri dei partecipanti alle assemblee;
2. sovrintendere alle operazioni elettorali;
3. redigere appositi verbali che saranno firmati congiuntamente dai suoi componenti e consegnati al Presidente per l'inserimento negli atti sociali;
4. distruggere le schede elettorali, qualora non vi siano contestazioni prima della chiusura dei verbali.

Alle operazioni elettorali possono assistere votanti e candidati.

Art. 26

Le assemblee pregressuali dovranno eleggere i membri del Consiglio Nazionale con le modalità previste dall'Art. 12.

Art. 27

Qualora per qualsiasi ragione decada dalla carica un componente degli Organi sociali, si procede come segue:

- se si tratta di componenti di estrazione regionale con il primo dei non eletti, o con nomina di nuovo rappresentante;
- se si tratta di eletti dal Congresso Nazionale dal primo dei non eletti;
- se si tratta del Collegio dei Sindaci Revisori con integrazione dei membri supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procede al rinnovo delle cariche.

- se si tratta del Collegio dei Probiviri con integrazione dei membri supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procede al rinnovo delle cariche.
- se si tratta dei componenti dell'Ufficio di Presidenza il Presidente provvede alla loro sostituzione.

Art. 28

Gli organi del Sindacato si intendono validamente costituiti e deliberanti come segue:

1. Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario, in prima convocazione con maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione con qualsiasi numero degli iscritti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
2. Il Consiglio Nazionale e l'ufficio di Presidenza in prima convocazione a maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione è valido con maggioranza assoluta dei componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Collegio dei Sindaci Revisori a maggioranza assoluta dei componenti.

A parità di voto in tutti i consessi, prevale quello di chi presiede.

Art. 29

L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive determina la decadenza della carica, anche l'assenza giustificata per cinque volte consecutive determina analoga decadenza.

CAPITOLO X

(**LIBRO SOCI**)

Art. 30

Tutti i libri sociali che riguardano gli organi Nazionali sono tenuti in conformità alle leggi in materia.

CAPITOLO XI

(**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**)

Art. 31

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto decide e delibera il Congresso Nazionale, in conformità alle leggi in materia.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLO SNAAM-SIAE

(SOCI)

Art. 1

Il Sindacato Nazionale Autonomo Agenti Mandatari S.I.A.E. per l'attuazione dei punti previsti dagli Art. 2 e 3 dello Statuto, tramite l'ufficio di Presidenza, promuove la massima diffusione territoriale dei propri organi e verifica periodicamente il funzionamento di tutti gli organismi territoriali. Nel caso che un Delegato dello S.N.A.A.M. sia decaduto o sfiduciato dagli organi che lo hanno eletto, verrà nominato un consigliere competente dell'ufficio di Presidenza che ne ricopra temporaneamente le funzioni e che dovrà entro 90 gg. indire nuove elezioni.

Art. 2

Contro il mancato accoglimento della domanda di adesione allo S.N.A.A.M. è ammesso ricorso entro sessanta giorni dal diniego di iscrizione al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

(QUOTE)

Art. 3

Il Consiglio Nazionale in base ai bilanci preventivi entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno, determina il contributo per l'anno successivo di cui al punto tre dell'Art. 13 dello Statuto.

Art. 4

La quota annuale dovrà essere versata dai soci effettivi entro il termine e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota suddetta.

(DISCIPLINA)

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 dello Statuto, si intende moroso il socio che non abbia versato la quota prevista entro il 30 Giugno dell'anno di riferimento.
Trascorso inutilmente il termine previsto, il socio sarà invitato, a mezzo raccomandata A.R., a versare la somma dovuta più i relativi interessi maturati e calcolati in base al T.U.S. . Ove mai il socio moroso non dovesse ottemperare al pagamento entro 60 G.G. sarà ritenuto escluso dal Sindacato.
Il provvedimento di espulsione dovrà essere deliberato dal Collegio dei Probiviri per gravi motivi che ledano l'immagine del Sindacato o della S.I.A.E.
Per dimissioni o morosità, delibera il Consiglio di Presidenza come da Art.7 dello Statuto.

Art. 6

Il Collegio dei Probiviri ha competenza relativamente alle controversie che riguardano gli iscritti, i Dirigenti Nazionali, Regionali e iscrivendi.

Art. 7

Ai sensi del presente articolo, i soci e gli organi dello S.N.A.A.M. sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la soluzione delle controversie insorte sulla applicazione e sulla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente regolamento.

(ELEZIONI)

Art. 8

Per la regolare convocazione del Congresso Nazionale il Consiglio Nazionale, nel rispetto delle norme statutarie e nel momento dell'indizione delle Assemblee pregressuali fissa il termine di svolgimento per le Assemblee

precongressuali stesse in modo da facilitare le regolari operazioni dell'ufficio di Presidenza, per la convocazione degli aventi diritto.

Art. 9

Il numero dei delegati di pertinenza delle singole Regioni, viene determinato sul numero degli associati regolarmente iscritti e paganti, per i quali le quote sono state interamente versate prima delle Assemblee precongressuali indette dall'ufficio di Presidenza.

Art. 10

La delega del socio iscritto, prevista dall'Art. 25 dello Statuto, non può essere rilasciata ai componenti degli organi sociali di cui all'Art. 9.

Art. 11

I delegati regionali sono rappresentanti periferici dello S.N.A.A.M. , hanno competenza nell'ambito del proprio territorio per gli opportuni contatti e azioni presso le autorità locali previo accordo dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 12

Per l'elezione del/i delegato/i regionale/i possono essere presentate entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza le singole candidature. Si applica, in tema di rappresentanza, quanto stabilito nell'Art. 25 dello statuto. L'elettore esprime il voto indicando sulla scheda il cognome ed eventualmente il nome del candidato prescelto o la mandataria di cui è titolare.

(BILANCIO)

Art. 13

Ogni anno a bilancio devono essere indicate le voci relative alle spese previste statutariamente e di quelle deliberate dagli organi dello S.N.A.A.M. in adempimento delle proprie funzioni o dei fini statuari. Tutte le spese per rimborsare gli associati che ricoprono cariche nazionali, devono essere previste nel bilancio preventivo e il Consiglio Nazionale deve operare le opportune delibere per contemperare i flussi di entrate di uscita per giungere alla piena attuazione delle norme statuarie. La richiesta di rimborso delle spese va fatta all'Ufficio di Presidenza che disporrà, previo controllo, il rimborso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

(COLLEGIO SINDACI REVISORI)

Art. 14

Può essere nominato Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori persona con i requisiti previsti dalle norme e leggi vigenti in materia.

(SCADENZE CARICHE ELETTIVE)

Art. 15

Le cariche sociali restano valide fino alla naturale scadenza. Nel periodo di vacatio durante le operazioni di voto per conferire le nuove cariche sociali, l'Ufficio di Presidenza uscente, provvede agli adempimenti statuari di ordinaria amministrazione.

(DECADENZA)

Art. 16

Il Presidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dall'incarico in caso di sfiducia da parte del Consiglio Nazionale, per gravi divergenze circa l'indirizzo seguito su problemi di carattere tecnico, organizzativo o amministrativo.

In tale evenienza lo stesso Consiglio Nazionale provvede nella medesima seduta o in alta successiva alla elezione del nuovo Presidente che, a sua volta, provvede alla nomina dei componenti del nuovo Ufficio di Presidenza ai sensi dell'Art.14 dello Statuto.

(DIMISSIONI O IMPEDIMENTI)

Art. 17

In caso di impedimento, o dimissioni il Presidente, il Segretario, a norma dell'Art. 17 dello Statuto ne assume le funzioni e convoca il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria che a sua volta provvede alla sostituzione.
In caso di decadenza per impedimento o dimissioni del Presidente è dimissionario l'intero Consiglio di Presidenza.

(NORMA TRANSITORIA)

Art. 18

Entro sei mesi dalla delibera di ratifica del presente regolamento da parte del Congresso Nazionale, il Collegio dei Probiviri dovrà adottare e trasmettere al Consiglio Nazionale il proprio regolamento di disciplina.
Il Consiglio Nazionale entro sei mesi dalla ricezione, provvederà alla ratifica del regolamento. Tutte le variazioni apportate al regolamento di disciplina dovranno essere sottoposte al Consiglio Nazionale per la relativa ratifica negli stessi termini. Nelle more il Collegio delibera, quale arbitro rituale secondo le norme del Codice di Procedura Civile sull'Arbitrato, pronunciando secondo equità previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterrà più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti a memoria difensiva e per esporre le loro repliche.